



CITTÀ DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 100 del 22/12/2025

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (C.U.P.), istituito con D.C.C. n. 31 del 30/03/2021 e ss.mm.ii. di cui alle D.C.C. n. 16 del 28/03/2022 e D.C.C. n.5 del 05/03/2025 - Decorrenza 1 Gennaio 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **08:30**, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
DINOI Gregorio	Si		BULLO Lorenzo Luigi	Si	
PECORARO Gregorio		Si	PERRUCCI Gregorio	Si	
MASTROVITO Fabrizio	Si		MANDURINO Silvia	Si	
SAMMARCO Serena		Si	PESARE Pasquale	Si	
DE PASQUALE Giovanni	Si		SAMMARCO Domenico	Si	
PARISI Antonella	Si		FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		Si
SCIALPI Filippo	Si		PUGLIA Roberto	Si	
BUCCOLIERO Giuseppe F.	Si		DUGGENTO Dario	Si	
GENTILE Gregorio	Si		MARIGGIO' Antonio		Si
MANCUSO Alessandra		Si			
POLIMENO Sebastiano	Si				
PIZZI Annalisa	Si				
LAMUSTA Pierpaolo	Si				
PERRUCCI Vito	Si				
ORSINI Alessia	Si				
INGROSSO Loredana	Si				

Totale	20	5
---------------	-----------	----------

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 28/11/2025

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 09/12/2025

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (C.U.P.), istituito con D.C.C. n. 31 del 30/03/2021 e ss.mm.ii. di cui alle D.C.C. n. 16 del 28/03/2022 e D.C.C. n.5 del 05/03/2025 - Decorrenza 1 Gennaio 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATO:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.03.2021 ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28.03.2022 ad oggetto: *“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 DI CUI ALLA D.C.C. N.31 DEL 30/03/2021. DECORRENZA 1 GENNAIO 2022”*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 05.03.2025 ad oggetto: *“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DI CUI ALLA D.C.C. N.16/2022. DECORRENZA 1 GENNAIO 2025”*;

RITENUTO, ai fini di una più equilibrata applicazione del canone di cui trattasi, poter specificare, nell'ambito delle riduzioni tariffarie di cui all'art.61 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (approvato con D.C.C. n.31 del 30.03.2021 e succ.mod. con D.C.C. n.16 del 28.03.2022 e D.C.C. n.50 del 05.03.2022), ulteriori fattispecie;

VISTA l'allegata proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 Gennaio 2026.

VISTI

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto della Circolare MEF n.14 del 15/05/2025 ad oggetto: “Previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028 e Budget per il triennio 2026 – 2028. Proposte per la manovra 2026.”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo -Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante da apposita trascrizione della registrazione che verrà approvato con separato e successivo atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da allegato verbale n. 10677/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n. 20
Consiglieri Assenti	n. 5
Consiglieri Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 4

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019, così come specificamente riportato nell'allegato "A" composto di n.2 Articoli, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente nuovo Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, così come modificate con la presente Deliberazione, decorrono dall'1/1/2026 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata e con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del C.C.

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da allegato verbale n. 10680/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n. 20
Consiglieri Assenti	n. 5
Consiglieri Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 4

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to DINOI Gregorio

Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Lì 23/12/2025

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 23/12/2025 al 07/01/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 23/12/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VALERIA NUNZIA ANGELA MAIORANO